ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/22/CE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA, E DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE DEL 26 FEBBRAIO 2014, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/13 DEL 31 OTTOBRE 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI STRUMENTI DI MISURA (RIFUSIONE), CHE NE DISPONE L'ABROGAZIONE

# Art. 9-sexies

## Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni

Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia dello strumento in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dello strumento di misura al presente decreto. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento, le norme armonizzate corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che uno strumento di misura non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. 6. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento

Versione in vigore dal 26 maggio 2016, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione |
| Estremi | Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2007 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-22-2007/art-9-sexies-obblighi-operativi-degli-organismi-notificati-e-ricorsi-contro-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione · Art. 9-sexies

a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione · Art. 9-sexies